



COMUNE DI ASTI
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI

**CUP G32F20000060001 CIG. 8484353595 – EROGAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI TERRITORIALI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA
NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) – 2021/2022 – SELEZIONE ENTE
ATTUATORE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ARTICOLO 1
OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto la selezione di un Ente Attuatore – nel rispetto di quanto indicato all'art. 10 delle Linee guida approvate con il DM 18/11/2019 - a cui affidare le attività di erogazione e di gestione dei servizi territoriali di accoglienza integrata nell'ambito del Sistema di Protezione Internazionale e per minori stranieri non accompagnati SIPROIMI.

I servizi di accoglienza, consistenti nella messa in atto di interventi materiali di base contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla conquista dell'autonomia individuale, dovranno essere erogati nel rispetto del progetto PROG – 824 – PR – 2 approvato con Decreto del Ministero dell'Interno in data 10/08/2020 e della normativa nazionale ed europea che disciplina l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, con particolare riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019, che approva le nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo (FNPSA), nonché le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SIPROIMI).

ARTICOLO 2
DURATA DELLA CONVENZIONE

L'Ente Attuatore selezionato dovrà attivare i servizi di accoglienza integrata indicativamente a partire dal 01/01/2021 fino al 31/12/2022 , prendendo in carico i beneficiari già inseriti nel progetto territoriale "PRO.MET.E.O. PROtezione, METodologie, esperienze, organizzazione" in scadenza il 31/12/2020.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti, salvo proroghe definite dal Ministero dell'Interno.

Il Comune di Asti si riserva di:

- procedere all'affidamento del presente appalto al medesimo affidatario per un massimo di ulteriori mesi 36 mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei Decreti che verranno emanati dal Ministero dell'Interno a conclusione del periodo oggetto di affidamento;;

- prorogare il contratto, come previsto dall'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo affidatario agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione, per un massimo di 6 mesi, sulla base di appositi atti eventualmente emanati dal Ministero dell'Interno prima della scadenza del periodo contrattuale.

ARTICOLO 3

IMPORTO FINANZIATO - VALORE STIMATO DEL CONTRATTO E IMPORTO RIMBORSABILE – MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 – Importo finanziato

Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza integrata per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA), secondo il D.M. del 18/11/2019, recante le modalità di accesso degli enti locali al finanziamento del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) e in particolare l'art. 4 del citato DM 18/11/19 e gli articoli 8 e 15 delle Linee guida allo stesso allegate.

L'importo complessivo del progetto PROG – 824 – PR – 2, finanziato con il citato DM del 10/08/2020, è di €. 1.066.523,57 (inclusa IVA laddove applicata) su base annua, così suddiviso:

- €. 187.816,62 quota Comune di Asti,
- €. 878.706,95 quota Ente Attuatore.

Si allega al presente avviso il Piano Finanziario Preventivo predisposto dal Comune di Asti e modulato come da finanziamento ministeriale. (**allegato 1**).

3.2 – Valore stimato complessivo della convenzione ed importo rimborsabile.

Il valore stimato complessivo della convenzione – ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 – è quantificato in €. 4.832.888,22 (incluse le opzioni), come di seguito dettagliato:

- **€. 1.757.413,90 importo massimo complessivo onnicomprensivo a rimborso fino al 31/12/2022;**
- €. 439.353,47 per eventuale proroga della durata del contratto - art. 106 comma 11 D. Lgs 50/2016 – per un massimo di mesi 6, sulla base di appositi atti eventualmente emanati dal Ministero dell'Interno prima della scadenza del periodo contrattuale;
- €. 2.636.120,85 per eventuale opzione di cui all'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 per un periodo massimo di mesi 36, definito sulla base dei Decreti che verranno emanati dal Ministero dell'Interno a conclusione del periodo oggetto di affidamento.

3.3 - Modalità di pagamento e di erogazione del rimborso

I rimborsi saranno erogati con cadenza bimestrale all'Ente Attuatore selezionato, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno.

Le risorse da trasferire, a fronte dei costi sostenuti dall'Ente Attuatore, saranno costituite soltanto dalla quota concessa dal Ministero dell'Interno, come precisato nel Piano Economico Preventivo – allegato 1.

I pagamenti, mediante rimborso delle prestazioni eseguite, avverranno bimestralmente, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione delle attività e dell'adeguatezza dei giustificativi.

Al termine di ciascun anno, il rendiconto di tutte le spese sostenute verrà sottoposto a verifica a cura del Revisore Contabile indipendente – elemento A4 del Piano Finanziario Preventivo – che individuerà in via definitiva le spese rimborsabili e pertanto si provvederà al congruimento delle risorse assegnate.

I giustificativi dovranno essere presentati con comunicazione a mezzo Pec all'indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it all'attenzione del Servizio Politiche Sociali.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI EROGAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

I servizi di accoglienza integrata, le prescrizioni e condizioni da applicarsi per la realizzazione del progetto territoriale del Comune di Asti aderente al sistema SIPROIMI sono di seguito descritte.

Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al "Manuale operativo" curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

I servizi minimi che devono essere garantiti sono i seguenti:

- mediazione linguistico-culturale
- accoglienza materiale
- orientamento e accesso ai servizi del territorio
- formazione e riqualificazione professionale
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
- orientamento e accompagnamento legale
- tutela psico-socio-sanitaria

4.1 - Servizi di accoglienza

Strutture di accoglienza.

L'Ente Attuatore deve provvedere al reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari ed ha l'obbligo di:

- reperire unità immobiliari per civili abitazioni e/o strutture collettive situate nel territorio del Comune di Asti da adibire all'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 4.5 del presente documento;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto in particolare di eventuali persone portatrici di specifiche vulnerabilità che potranno essere accolte;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come previsti dal "**Manuale operativo**" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web:<http://www.serviziocentrale.it>).

Tali alloggi dovranno possedere i requisiti minimi previsti dal "Manuale Operativo" curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web:<http://www.serviziocentrale.it>).

Condizioni materiali di accoglienza.

L'obiettivo del sistema SIPROIMI è quello di garantire un'accoglienza integrata, che includa la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.

A tal fine l'Ente Attuatore ha l'obbligo di garantire i seguenti servizi minimi obbligatori:

- mediazione linguistico-culturale

- accoglienza materiale e erogazione del pocket money secondo le modalità stabilite dal manuale unico di rendicontazione e dal manuale Operativo SIPROIMI
- orientamento e accesso ai servizi del territorio
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
- formazione e riqualificazione professionale
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
- orientamento e accompagnamento legale

4.2 - Servizi di integrazione

Formazione e inserimento lavorativo.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di educazione per gli adulti;
- predisporre strumenti volti alla rivalutazione del background (personale, formativo e lavorativo) e all'identificazione delle aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l'accesso, al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare l'accesso all'istruzione scolastica e universitaria;
- facilitare l'orientamento e l'accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di studio e professionali, di certificazione delle competenze e collaborare nella predisposizione del curriculum vitae;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.).

Ricerca di soluzioni abitative.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

Strumenti di inclusione sociale.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari;
- promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

4.3 - Servizi di tutela.

Tutela legale:

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di garantire, nei confronti dei beneficiari, nonché degli enti e altre istituzioni partecipanti o che collaborano con il progetto:

- l'orientamento e l'accompagnamento alle procedure di protezione internazionale;

- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo , nonché delle regole che sorreggono la comunità ospitante;
- l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana in materia di immigrazione;
- l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG);
- servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

L'Ente Attuatore ha inoltre l'obbligo di garantire – al fine dell'espletamento dei servizi di tutela legale la presenza di un esperto in materia di asilo che sia in grado di orientare, informare, assistere il beneficiario nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali in base a quanto previsto dal “Manuale Operativo” curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

Tutela psico-socio-sanitaria:

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario specialistico, laddove necessario;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di persone portatrici di specifiche vulnerabilità, garantire l'attivazione di interventi psico-socio-sanitari specifici con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati.

Attività di mediazione linguistico-culturale.

L'Ente Attuatore deve mettere in pratica attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e sociale, di facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale e di facilitazione nell'espletamento dei servizi di tutela.

Deve pertanto garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio;
- favorire il processo di inserimento sociale in generale.

Le sopracitate attività devono essere svolte da operatori con le conoscenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio, salvo diversa disposizione del Comune di Asti.

4.4 – Strutture di accoglienza

L'Ente Attuatore dovrà avere al momento dell'inizio attività – a decorrere dal 01/01/2021 - la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo quale proprietà o altro diritto reale o derivante da

accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni e/o strutture collettive situate nel territorio del Comune di Asti, da adibire esclusivamente all'accoglienza di 69 richiedenti asilo e rifugiati del progetto territoriale del Comune di Asti, eventualmente ampliabili in base a eventuale richiesta e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno.

L'Ente Attuatore, individuate le unità abitative, dovrà garantire che i proprietari delle abitazioni non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovi in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

4.5 – Modalità di realizzazione del progetto

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente documento, l'Ente Attuatore si impegna a dare attuazione alla proposta progettuale presentata in sede di selezione, tenendo conto delle esigenze e delle specifiche modalità di realizzazione da concordarsi con il Comune di Asti.

All'Ente Attuatore saranno trasferite le risorse per la gestione e l'erogazione dei servizi, sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale all'erogazione dei servizi ed realizzazione del progetto presentato in sede di selezione.

Si precisa che tutte le eventuali forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Comune di Asti e saranno realizzate a cura e spese dell'Ente Attuatore e potranno essere ammesse a rimborso.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale del Comune di Asti, del SIPROIMI e/o di altri soggetti segnalati.

La progettazione del materiale pubblicitario (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni ecc.), la stampa e la distribuzione saranno a carico dell'Ente Attuatore.

ARTICOLO 5

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

Oltre a quanto riportato nei precedenti punti, l'Ente Attuatore ha l'obbligo di:

- A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero, nonché il rispetto dei regolamenti e degli atti del Comune di Asti;
- B. garantire la gestione delle strutture di accoglienza, la sorveglianza la beneficiari con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- C. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività di cui al presente Capitolato;
- D. operare in accordo con il Comune di Asti, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del servizio;
- E. attenersi alle disposizioni del Comune di Asti nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del servizio;
- F. attuare le direttive del Comune di Asti finalizzate ad un migliore erogazione dei servizi, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi competenti dell'Ente Attuatore;
- G. attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;

- H. produrre la documentazione relativa all'erogazione dei servizi ed all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi, anche supportando e assistendo il Comune di Asti nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del servizio;
- I. assicurare il rispetto di quanto previsto nella legge n. 146/1990, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- J. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente documento;
- K. al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, L'Ente Attuatore dovrà essere dotato - a partire dalla data di avvio del servizio - di una sede operativa posta nel Comune di Asti, dotata di almeno una work station con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax; l'Ente Attuatore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del servizio e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.

ARTICOLO 6

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La selezione dell'Ente Attuatore avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto al comma 7 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, attribuendo all'elemento relativo al costo un valore fisso, sulla base del quale i partecipanti concorrono esclusivamente in base ai seguenti criteri qualitativi, come meglio specificato nel disciplinare di gara:

	ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO/ PESI
1	Modalità di intervento , dell' approccio socio-educativo e dei servizi minimi garantiti che si intendono perseguire con riferimento a quanto stabilito nelle "Linee guida" approvate col medesimo DM 18/11/19 che viene di seguito riassunto : <ul style="list-style-type: none"> • mediazione linguistico-culturale • accoglienza materiale • orientamento e accesso ai servizi del territorio • insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori • formazione e riqualificazione professionale • orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo • orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo • orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale • orientamento e accompagnamento legale • tutela psico-socio-sanitaria 	25
2	Progetti realizzati dal candidato rivolti a richiedenti asilo e rifugiati e finalizzati all'accoglienza, integrazione, inclusione sociale degli stessi	20
3	Equipe di progetto , specificando operatori e figure professionali specializzate che verranno assegnate al servizio (educatori, mediatori, psicologi, legali, ecc.....) e allegando i relativi curricula, da cui emergano i titoli di studio, le competenze specifiche e l'esperienza nell'accoglienza integrata per richiedenti protezione internazionale, rifugiati e vittime di tratta	15
4	Luoghi di accoglienza proposti per la realizzazione delle attività progettuali corredati di scheda descrittiva della/e struttura, planimetria, almeno 5 fotografie (esterno, camera, servizio igienico, cucina ed eventuale sala comune)	15

5	Soluzioni innovative a problematiche inerenti la provenienza culturale, l'autonomia ed i bisogni peculiari connessi alle vicende migratorie, che accomunano i soggetti beneficiari, con particolare riferimento alle donne vittime di tratta ed il coinvolgimento della rete territoriale.	25
TOTALE PUNTI		100

ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

7.1 – Operatori

L'Ente Attuatore dovrà gestire le attività oggetto del presente capitolato con l'impiego di personale, di ambo i sessi, in possesso della formazione adeguata al ruolo che andranno ad esercitare, dei requisiti e dell'esperienza di cui all'Equipe di progetto offerta in sede di gara.

E' quindi opportuno prevedere la presenza di una Equipe multidisciplinare in grado di rispondere sia alle differenti esigenze dei beneficiari, sia ai bisogni gestionali della struttura.

Tutto il personale dovrà essere in possesso di idoneità sanitaria alla mansione attestata da apposita certificazione medica.

L'Ente Attuatore è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, all'inizio del servizio:

- l'elenco nominativo completo degli operatori utilizzati, che dovrà essere costantemente aggiornato;
- copia dei titoli di studio o attestati di qualifica richiesti e i relativi curricula;
- dichiarazione - redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 - con cui il legale rappresentante dell'affidatario attesta per ogni operatore impiegato nel servizio l'idoneità sanitaria alla mansione, il possesso degli attestati di partecipazione ai corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs 81/2008

Tutti gli operatori devono garantire la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed ad assicurare il rispetto della puntualità degli orari.

7.2 Modalità di sostituzione del personale

L'Ente Attuatore dovrà assicurare la maggiore continuità possibile nell'impiego del personale, evitare sostituzioni di operatori, se non per cause motivate ed inderogabili, e predisporre, in caso di assenze (ferie, permessi, ecc), un adeguato meccanismo di sostituzione, tale da non comportare alcuna riduzione o limitazione o disservizi.

Le variazioni/sostituzioni di personale dovranno essere preventivamente segnalate ed autorizzate dal Servizio comunale competente ed il nuovo personale dovrà essere comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7.1.

Qualsiasi variazione di carattere definitivo (cessazione rapporto di lavoro, nuova assunzione, variazione oraria, variazione dei dati contenuti nell'elenco nominativo del personale) rispetto ai dati trasmessi deve essere comunicato entro cinque giorni all'Amministrazione Comunale.

L'Ente Attuatore si impegna a non sostituire, senza giustificato motivo, il personale indicato in sede di selezione, che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione del miglior offerente e, nel caso in cui ciò accada, a mettere a disposizione personale con le medesime competenze e professionalità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con semplice richiesta motivata, di richiedere la sostituzione degli operatori che si rendano responsabili di inadempienze e/o comportamenti

scorretti o non consoni al servizio debitamente documentati o che si sia dimostrato non idoneo a un corretto svolgimento dei compiti assegnati.

7.3 Attività di coordinamento del servizio

Il coordinamento del servizio consiste in attività di programmazione, di coordinamento, di controllo e supervisione del personale impiegato in merito alle funzioni ed ai compiti stabiliti.

L'affidatario, prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente capitolato, dovrà comunicare al Comune di Asti il nominativo del/della coordinatore/trice del servizio, cui fare riferimento quando ritenuto necessario per ogni esigenza o comunicazione di servizio e di un suo vice in caso di suo impedimento.

Il/la coordinatore/trice del servizio, o suo sostituto, deve essere comunque reperibile ogni giorno di espletamento del servizio e facilmente contattabile, anche oltre gli orari degli uffici dell'ente attuatore, mediante telefono cellulare o altro mezzo.

L'eventuale sostituzione del/della coordinatore/trice del servizio deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

7.4 Disposizioni in materia antinfortunistica - trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'ente attuatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di Asti.

L'affidatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare verso i propri dipendenti.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'affidatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza predisposto dall'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Asti, se disponibile, e dopo aver acquisito dettagliate informazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. B) del D.lgs. 81/2008, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dal Comune in relazione alla propria attività.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma precedente, avvalendosi a tal fine anche del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, designato dall'affidatario per le attività oggetto della convenzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applicano l'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.

L'Amministrazione comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario ed i suoi dipendenti e/o soci, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o pretesa verso l'Amministrazione comunale stessa.

L'affidatario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o soci.

7.5 Clausola di tutela occupazionale

Si stabilisce per l'Ente Attuatore selezionato l'obbligo di assorbire ed utilizzare **prioritariamente** nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente affidatario.

Prima dell'avvio del servizio, l'Ente Attuatore selezionato è tenuto a fornire al Comune di Asti adeguata documentazione a comprova del rispetto della presente clausola.

ARTICOLO 8

VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il Responsabile del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito **certificato di verifica di conformità**, che le stesse siano state eseguite dall'Ente Attuatore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

Il Comune di Asti, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività previste, sia dal presente documento sia dall'offerta tecnica dell'Ente Attuatore, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. L'Ente Attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

I controlli saranno effettuati dal Settore Politiche Sociali e potranno essere svolti anche senza preavviso in tutti i luoghi di svolgimento del servizio.

Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato e dagli altri documenti contrattuali (compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara), l'Ente Attuatore dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

Nel caso in cui l'Ente Attuatore non si adegua al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'Ente Attuatore tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 13.

L'Ente Attuatore deve garantire il regolare flusso di informazioni al Comune di Asti con carattere di:

a) continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività;

b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:

- un rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del servizio;

- un servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei richiedenti asilo e rifugiati ospitati attraverso un sintetico questionario concordato con il Comune di Asti, che l'Ente Attuatore si impegna a far compilare ai beneficiari.

c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte del Comune di Asti di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti dal Comune di Asti all'Ente Attuatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

Il Comune di Asti può attivare, inoltre, con la partecipazione dell'Ente Attuatore, verifiche funzionali sul servizio, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Il Comune di Asti si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti asilo e rifugiati ospitati e di richiedere all'Ente Attuatore adeguamenti ai servizi erogati ed al progetto presentato, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente documento.

ARTICOLO 9

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Ente Attuatore assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto del Comune di Asti e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine l'Ente Attuatore dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula della convenzione, una **polizza assicurativa**, rilasciata da primario istituto assicurativo, **a copertura del rischio da responsabilità civile** in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per danni cagionati a Terzi, compreso il Comune di Asti.

L'Ente Attuatore si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata del contratto ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula della convenzione.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a € **2.000.000,00**;
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a € **2.000.000,00**;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/non essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui l'Ente Attuatore sia un R.T.I. di tipo orizzontale le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale, con una delle seguenti modalità:

- polizza RCT/O appositamente stipulata dalla mandataria, nella quale tutti i componenti dell'RTI hanno la qualifica di assicurati;
- appendice alla polizza RCT/O della mandataria nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell'RTI.

Resta inteso che l'Ente Attuatore dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ARTICOLO 10

GARANZIA DEFINITIVA

L'Ente Attuatore deve costituire garanzia definitiva conforme a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

Tale garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al citato art. 103 comma 5.

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Le spese per la stipula della fidejussione sono rimborsabile entro il limite massimo di €. 11.500,00 – voce B3 del Piano Economico Preventivo.

ARTICOLO 11

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il Comune di Asti, nel corso dell'esecuzione della convenzione, potrà motivatamente apportare modifiche, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), il Comune di Asti si riserva la possibilità, in caso di eventuali economie relativamente alla voce B5 (*Costi dell'IVA sui servizi resi dall'Ente Attuatore* del Piano Finanziario Preventivo), che si dovessero verificare in conseguenza dello specifico regime fiscale dell'Ente Attuatore selezionato, di variare l'importo massimo complessivo omnicomprendivo a rimborso delle attività svolte dall'Ente Attuatore.

In particolare, si precisa che:

- la somma massima che potrà essere oggetto di tale variazione coincide con l'importo di €. 139.716,62 - voce B5 del Piano Finanziario Preventivo;
- i servizi aggiuntivi che potranno essere richiesti all'Ente Attuatore per l'utilizzo di tali economie rientreranno nelle macrovoci C – *immobili*– e D - *spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari* – del Piano Finanziario Preventivo e saranno oggetto di apposito confronto tra il Comune di Asti e l'Ente Attuatore;
- l'utilizzo delle economie sarà sostanzialmente vincolato alla realizzazione delle sole attività, in linea con quanto previsto dalle linee guida allegate al DM novembre 2019 e alle corrispettive voci di spesa collegate, coerenti con il progetto originario e già finanziato, per la valorizzazione del progetto originario.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

In tale caso, nulla sarà dovuto all'Ente Attuatore salvo il rimborso dei costi sostenuti ed ammessi a finanziamento.

ARTICOLO 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti da parte dell'Ente Attuatore sono regolati dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

L'Ente Attuatore comunica al Comune di Asti, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del servizio, il nome del sub-

contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 105 comma 2.

ARTICOLO 13

PENALI

Ove l'Ente Attuatore non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'Ente Attuatore, si procederà all'applicazione di una penale pari allo 0,1‰ (0,1 per mille) del valore contrattuale della convenzione per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo della convenzione, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all'art. 14 del presente capitolato.

In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere comunque alla risoluzione della convenzione contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 14 *Risoluzione*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Il valore delle penali sarà detratto dagli importi da corrispondere all'Ente Attuatore.

Inoltre, in caso di violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 5, comma 1 del *Contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali* di cui al successivo art. 17, il Responsabile sarà tenuto alla corresponsione di una penale, ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile, pari ad **Euro 500,00** per ogni giorno di ritardo dal termine stabilito dalla diffida ad adempiere su ogni singola violazione (anche in caso di plurime violazioni causate da un unico fatto o atto), fatti salvi ogni altro diritto e/o azione del Titolare, quali - a titolo meramente esemplificativo - il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. ed dall'articolo 176 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà risolvere la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
- frode dell'Ente Attuatore;
- procedura fallimentare e messa in liquidazione dell'Ente Attuatore;
- cessione del contratto e/o subappalto in violazione della normativa vigente;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- grave inadempienza o/e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;

- inadempienze o/e negligenze, anche non gravi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale;
- danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'Ente Attuatore;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature siti nei luoghi di svolgimento del servizio;
- mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- inadempimento degli obblighi di cui al *Contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali* di cui al successivo art. 17;
- cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 13 *Penali*;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;
- ogni altra inadempienza non contemplata nella convenzione o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto per colpa dell'Ente Attuatore.

In caso di inadempimento dell'Ente Attuatore, la convenzione sarà risolta secondo le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, precisando che all'Ente Attuatore saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà decurtato dal corrispettivo e/o escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della convenzione, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, il Comune di Asti potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 15 FACOLTÀ DI RECESSO

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dalla convenzione secondo le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 16 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione della convenzione, la competenza è del Foro di Asti.

ARTICOLO 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'Ente Attuatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

A tal fine l'Ente Attuatore, prima dell'avvio del servizio, sarà nominato Responsabile del trattamento, come previsto dall'art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 con apposito contratto in forma scritta, che specifichi la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la modalità e la durata del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 18

RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, nonché nello schema di convenzione, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e alla disciplina in materia di sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, di affidamento dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, nonché di affidamento dei servizi di cui al DM 18 novembre 2019.